

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

Diamo seguito alle indicazioni riportate nella Circolare Applicativa di ARTEA n. 11 REV. 01 del 26 marzo 2020, ritenendo necessario fornire ulteriori precisi elementi in merito all'intervenuta normativa comunitaria (Reg. UE n. 532/2020 del 16 aprile 2020) ed alle recenti disposizioni nazionali in merito al riconoscimento dei documenti di spesa (MIPAAF-Linee guida spese ammissibili).

E' adottata, per questo, la REV. 02 della Circolare Applicativa n. 11/2020, che sostituisce la REV. 01 del 26/03/2020. Per semplicità di lettura, le modifiche sono individuate con l'evidenziazione **gialla**.

ARTEA – Circolare applicativa 11/2020. Rev 02

Emergenza EPIDEMIOLOGICA da COVID 19

Il Capitolo 13 delle 'DISPOSIZIONI COMUNI' indica le modalità operative per l'istruttoria delle domande di pagamento del Saldo.

Le disposizioni istruttorie ivi riportate danno atto che:

"In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dal contratto per l'assegnazione dei contributi."

E concludono indicando che:

"Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede a sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario e ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi."

Per quanto riportato in premessa, si dà atto che, allo stato attuale non è possibile svolgere la visita sul luogo¹ e si dispone che la definizione dell'elenco di liquidazione dei contributi spettanti e l'approvazione del relativo provvedimento dirigenziale **devono tenere conto che le operazioni di visita sul luogo non si sono svolte.**

Le note a margine dell'elenco di liquidazione ed il relativo provvedimento dirigenziale devono indicare che

¹ DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 'Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020. Proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. Il provvedimento proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

“a causa dell’adozione nazionale delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative disposizioni comunitarie (Reg. UE 532/2020, articolo 6)², non sono state svolte le operazioni di visita in luogo”.

Il provvedimento dirigenziale deve inoltre indicare che **“le operazioni di visita in luogo saranno eventualmente svolte al termine del periodo emergenziale”**

Tutte le altre indicazioni in merito ai controlli amministrativi riportate nel Capitolo 13 delle 'DISPOSIZIONI COMUNI' **devono essere totalmente ottemperate.**

NOTA BENE

- A. La visita sul luogo non è, in ogni caso, obbligatoria nei casi di acquisto di macchinari o di attrezzature per un importo inferiore a 10.000 €, per i costi di certificazione di cui alla sottomisura 3.1. e per i progetti costituiti interamente da investimenti immateriali.
- B. L'accertamento derivato dalla visita sul luogo e destinato a verificare:
- *la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto* > **sarà svolto** tramite valutazione della relazione tecnica;
 - *l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi/lavori acquisiti o realizzati* > **sarà svolto** tramite la verifica del materiale fotografico a corredo della documentazione **che dovrà essere prodotto in modalità georeferenziata³**;
 - *la corrispondenza degli investimenti alle spese oggetto della domanda* > **sarà svolto** tramite attenta valutazione delle causali di spesa riportate nella fatturazione e nei computi metrici;
 - *il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto* > **sarà svolto** tramite il rilascio di apposita dichiarazione da parte del beneficiario come indicato **nell'allegato 1**;

² **Articolo 6** In deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.

³ La geolocalizzazione (geotag) del materiale fotografico è facilmente ottenibile anche utilizzando gli smartphone, abilitando la funzione di 'geolocalizzazione' nelle impostazioni della app del telefono.

- *il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal paragrafo 'Disposizioni in materia di informazione e pubblicità' > **sarà svolto** tramite la verifica del materiale fotografico **che dovrà essere prodotto in modalità georeferenziata** a corredo della documentazione.*

C. Le disposizioni relative alla 'vidimazione delle fatture' contenute nella "CIRCOLARE APPLICATIVA ARTEA N. 09/2018" devono intendersi applicate nel momento in cui i documenti di spesa (con particolare riferimento alle fatture) siano documenti fiscalmente validi e contenenti l'indicazione del 'CUP artea' di riferimento⁴.

D. La sottoscrizione del verbale di sopralluogo da parte del beneficiario,

è sostituita

dalla redazione del verbale di sopralluogo da parte del tecnico istruttore ove viene indicato:

~~"Nelle more dell'adozione di una specifica disposizione normativa,~~ L'istruttoria della domanda di pagamento è svolta e conclusa in base alla verifica documentale. La visita presso l'azienda non è stata effettuata a causa

⁴ A tale riguardo si fa riferimento alle disposizioni indicate nella 'Circolare applicativa **ARTEA** n. 9 Rev 01 del 26/11/2018', specificatamente alla necessità di accertare ed individuare inequivocabilmente, durante l'istruttoria della domanda di pagamento, il documento di spesa legato all'operazione. Tale condizione è ancor più necessaria nei casi in oggetto, in quanto viene verificato il file (verosimilmente .pdf) allegato alla domanda.

Per questa ragione e con particolare riferimento alla presenza di FATTURE ELETTRONICHE, si considera 'fiscalmente valido' (cioè una mera 'visualizzazione' dell'originale .xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI - Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate), il file della fattura contenente gli elementi fiscalmente necessari (numero, data, denominazione e CF/p.IVA emittente e ricevente, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; importi). **~~in assenza~~ di qualsiasi indicazione, dicitura o filigrana che riporti di 'non esser valido ai fini fiscali'.**

La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

Per tale ragione tutte le copie allegate alla domanda di pagamento sono considerate "copie analogiche della fattura elettronica inviata al SDI"

Solo nei casi dubbi, dove cioè il formato .pdf non dà certezza che sia una visualizzazione del file .xml, è la stessa Agenzia delle Entrate a consigliare di far dichiarare che trattasi di "copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI".

In merito alla presenza del CUP artea, si rammenta che la sua indicazione nel corpo della fattura rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. La condizione corretta e necessaria per l'eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall'inserimento del CUP artea, come meglio specificato nella Circolare ARTEA n. 9/2018.

dell'emergenza epidemiologica 'Covid 19'. Tale visita potrà avvenire al termine del periodo di emergenza, riservandosi, in tale sede di effettuare:

- **l'annullamento degli originali delle fatture o di altri documenti contabili⁵;**
- **qualsiasi ulteriore verifica o richiesta di documentazione necessaria."**

Tale verbale è inviato all'indirizzo PEC del beneficiario.

⁵ A partire dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili in Italia possono essere solo fatture elettroniche. Vista la novità e la complessità dell'argomento, le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle FATTURE ELETTRONICHE (Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30/04/2018), sono state modificate di continuo dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020, del 20 aprile 2020 e del 4 maggio 2020. Il testo coordinato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____

Titolare/legale rappresentante dell'azienda _____

beneficiaria del contributo comunitario PSR relativo al PROGETTO CUP ARTEA _____

DICHIARA

(relativamente a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato)

Che gli investimenti oggetto del progetto sopraindicato sono funzionanti e funzionali all'indirizzo produttivo agricolo aziendale previsto ed indicato nella domanda di aiuto iniziale e conformi alle indicazioni presenti nel relativo contratto per l'assegnazione del contributo.

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

E' CONSAPEVOLE INOLTRE di poter essere oggetto di verifica aziendale successivamente all'erogazione del contributo per la conferma degli esiti istruttori.

Data _____

IL DICHIARANTE _____

NOTA: La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti amministrativi contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dell'attività istruttoria.